

A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Settore Orientamento Professionale, Ricerca, Sperimentazione e Consulenza nella Formazione Professionale – **Decreto dirigenziale n. 112 del 6 maggio 2010 – Decreto dirigenziale DD 102 del 26_04_2010 Programma Operativo Campania 2007_2013 DGR 318_2010 Patti Formativi Locali Approvazione del Secondo Avviso pubblico e dei Modelli per la presentazione delle proposte progettuali di PFL Rettifica Allegato 1**

PREMESSO

Che con Deliberazione n. 318 del 19/03/2010 la Giunta Regionale della Campania ha, tra le altre cose, relativamente ai Patti Formativi Locali preso atto delle Linee di Indirizzo relative alla II sperimentazione dei Patti Formativi Locali e stabilito di dover utilizzare le risorse precedentemente programmate per l'attuazione dei PFL di cui al primo Avviso con DGR 1099/08 e rinvenienti dalle economie così come sintetizzato nel D.D. n. 22 del 2/02/2010 per l'attuazione del "Secondo Avviso per la Sperimentazione dei PFL per un ammontare pari a € 13.125.368,79

Che con D. D. n. 102 del 26/04/2010 si è approvato il *II Avviso pubblico per la sperimentazione dei patti formativi locali* e la relativa modulistica per la presentazione delle proposte progettuali di PFL

VERIFICATO

Che per mero errore materiale nell'*Allegato 1* al suddetto D.D. n. 102 del 26/04/2010, contenente il testo dell' *II Avviso pubblico per la sperimentazione dei patti formativi locali*, all'art. 13 – *Procedure di selezione*- per mero errore materiale è stato riportato pari a "15 punti" invece che "20 punti" il valore massimo del punteggio attribuibile al criterio quantitativo denominato "*Quota di cofinanziamento medio con risorse private della proposta di PFL*", come invece correttamente previsto all'art. 12 – *Criteri di valutazione* - dello stesso Avviso

CONSIDERATO

Che tale errore non incide in nessun modo sulla struttura dell'Avviso, e, pertanto, sui termini di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali di PFL

RITENUTO

Di dover procedere alla rettifica all'*Allegato 1*, del D.D. 102/2010, riguardo all'art. 13 dell'Avviso relativamente al valore della *Quota di cofinanziamento medio con risorse private della proposta di PFL*", che diventa pari a 20 punti, pubblicando il nuovo testo dell'Avviso rettificato

Di dover procedere alla pubblicazione dell'*Allegato 1- Rettificato*, che allegato al presente D.D. ne forma parte integrante

Alla stregua dell'istruttoria resa dal Dirigente del Settore Orientamento Professionale

DECRETA

Per quanto su esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto

Di rettificare l'*Allegato 1*, del D.D. 102/2010, riguardo all'art. 13 dell'Avviso relativamente al valore della Quota di cofinanziamento medio con risorse private della proposta di PFL", che diventa pari a 20 punti

Di pubblicare l'*Allegato 1- Rettificato* relativamente al valore della "*Quota di cofinanziamento medio con risorse private della proposta di PFL*"

Di confermare che la presentazione delle proposte progettuali avvenga, secondo le modalità stabilite D.D. 102/2010, entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dello decreto sul BURC n.34 del 3 maggio 2010

Di pubblicare il presente atto sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it

Di trasmettere copia del presente atto alla Autorità di gestione del POR Campania 2007/2013, all'Autorità di pagamento del POR Campania 2007/2013, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione integrale sul B.U.R.C..

Dr. Antonio Poziello



Allegato 1

REGIONE CAMPANIA

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Istruzione, Formazione, Orientamento Professionale,
Politiche Giovanili ed ORMEL

Settore Orientamento Professionale

Centro Direzionale Isola A/6 - 80143 Napoli

II AVVISO PUBBLICO
PER LA SPERIMENTAZIONE
DI PATTI FORMATIVI LOCALI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Avviso fa riferimento alle seguenti fonti normative e atti:

- la Legge regionale 30.07.77 n. 40 “Normativa per l’esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale” e successive modifiche e integrazioni ;
- la Legge 662 del 23.12.1996 art. 2 comma 203 - Disciplina della programmazione negoziata (GU n 303 del 28.12.96);
- il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- la Decisione n. 702/06 del Consiglio di adozione degli Orientamenti strategici comunitari per la coesione;
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;
- la Decisione C(2007) 5478 del 07/11/2007 della Commissione Europea, che adotta il Programma Operativo della Regione Campania cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, per il periodo 2007/2013;
- la DGR n. 2 del 11/01/2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione C(2007) 5478 del 07/11/2007, che adotta il Programma Operativo della Regione Campania cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, per il periodo 2007/2013;
- la DGR 27/08 che effettua il riparto delle risorse del POR FSE 2007-13 per obiettivi operativi;
- il Regolamento CE n. 800/08 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- il D.D. del Settore Formazione Professionale della Regione Campania n. 228 del 16/9/2005, in attuazione della D.G.R. n. 1007/2005, con cui sono state adottate le Modalità organizzative per la modifica dal sistema di controllo di I livello;
- la D.G.R. della Campania n. 3193 del 05/07/02 con cui è stato approvato il “ Regolamento regionale concernente le modalità di attuazione e finanziamento di azioni di formazione continua che rientrano nel campo di applicazione della disciplina degli aiuti di stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del Trattato CE”;
- la D.G.R. della Campania n. 808 del 10/06/2004 e la successiva D.G.R. della Campania n. 226 del 03 aprile 2006 definiscono gli Indirizzi Operativi per l’Accreditamento degli Organismi di Formazione e di Orientamento;
- la D.G.R. della Campania n. 1587 del 13/10/2006 “Preso d’atto delle linee di indirizzo per l’avviso pubblico sui Patti Formativi Locali”.
- La D.G.R. della Campania n. 318 del 19/03/2010 “Riprogrammazione delle risorse dei PFL ed approvazione del Secondo Avviso per la sperimentazione dei PFL”

PREMESSA : CONTESTO DI RIFERIMENTO E INQUADRAMENTO GENERALE

Il nucleo centrale della strategia di sviluppo del contesto economico regionale delineata nei POR 2007-2013 FSE e FESR e nel PASER prevede di concentrare gli interventi sui grandi nodi dello sviluppo regionale, in una prospettiva di accelerazione della crescita regionale e di drastico abbattimento della disoccupazione e del disagio sociale. In questo scenario, il ruolo che viene assegnato all'azione regionale nell'attuazione dei Programmi è quello di promuovere l'organizzazione del potenziale endogeno in sistema, applicando i principi di concertazione e partenariato, sussidiarietà e decentramento.

La Regione Campania, coerentemente con le policy regionali delineate nel Documento Strategico Regionale e nel POR FSE, intende stimolare l'integrazione tra il sistema dell'impresa e quello della formazione nella logica di elevare la qualità del capitale umano e accrescere le competenze sedimentate sul territorio come leva per alimentare la competitività delle imprese, sostenere lo sviluppo della regione, ridurre i fenomeni di svantaggio sociale, produrre nuovi e migliori posti di lavoro anche mediante lo sviluppo di figure professionali che corrispondano alle reali esigenze aziendali, in linea con quanto definito nel sistema regionale dell'Alta Qualità del Lavoro.

In quest'ottica, risulta importante facilitare il "dialogo" tra diversi strumenti di programmazione negoziata e di sviluppo locale presenti sul territorio, catalizzare i processi di crescita e di investimento attivati dalle imprese e, più in generale, rispondere ai fabbisogni di elevazione delle competenze del capitale umano a disposizione dei protagonisti dello sviluppo di un determinato territorio, settore produttivo, filiera o distretto. Infatti, in un contesto in cui le tradizionali politiche di attrazione e sviluppo degli investimenti, basate sulla riduzione del costo dei fattori primi, ovvero sul rafforzamento dei fattori di localizzazione "tangibili" di un territorio, non appaiono in grado, da sole, di poter invertire la tendenza in atto di progressiva perdita di attrattività, in termini di localizzazione delle imprese, della regione Campania, cresce l'esigenza di avviare percorsi in grado di catalizzare i processi di generazione, accumulazione e diffusione del sapere e di sviluppo del capitale umano a vantaggio di specifiche filiere o realtà produttive particolarmente radicate sul territorio.

Nella prospettiva delineata, il Patto Formativo Locale (di seguito anche PFL) rappresenta, in un'ottica di sviluppo di sinergie e di reti coalizionali attive sul territorio e di messa a sistema e di diffusione di buone prassi: uno strumento di disciplina di un processo di programmazione finalizzato a rafforzare la qualità dell'offerta formativa in funzione della migliore capacità di percepire e analizzare i reali bisogni dei protagonisti dello sviluppo di un determinato territorio, settore produttivo, filiera o distretto, dispiegando una progettazione di elevato respiro in termini di concentrazione, pervasività e volume delle attività poste in essere. Questo processo è caratterizzato da una forte interazione tra bisogni, progettazione, erogazione e valutazione dell'impatto dell'azione formativa rispetto alle dinamiche di sviluppo territoriale e ai programmi industriali degli attori economici del territorio, e persegue almeno le seguenti finalità:

- supportare con interventi formativi le dinamiche di crescita generate dai programmi di investimento già in atto o in via di implementazione sul territorio, soprattutto attraverso lo sviluppo di comunità territoriali di apprendimento che facilitino la diffusione della conoscenza per lo sviluppo di nuove competenze;
- consentire l'integrazione tra logiche di accrescimento della competitività e formazione del capitale umano;
- completare il quadro di sviluppo economico indotto dalle politiche di investimento presenti su uno specifico territorio/filiera con gli obiettivi di coesione sociale;
- rafforzare le dinamiche legate alla competitività delle imprese attraverso una maggiore consapevolezza del ruolo centrale che le aziende e, più in generale, gli attori economici rivestono per l'efficacia di un processo formativo finalizzato all'elevazione della competitività territoriale.

In tal senso, il Patto Formativo Locale, quale elemento di programmazione integrata delle politiche formative finalizzate alla competitività di imprese e territori che coinvolge e responsabilizza gli enti territoriali, i rappresentanti del mondo economico e sociale e le istituzioni formative, deve consentire di:

- mobilitare il tessuto produttivo e gli attori dello sviluppo locale;
- cogliere al meglio gli aspetti ed i fabbisogni specifici connessi alle peculiarità dei territori;
- sviluppare le azioni secondo logiche di filiera produttiva, rafforzandone il consolidamento e la competitività;

- rafforzare i processi di crescita generati dalle iniziative di sviluppo territoriale e dai programmi industriali degli attori economici;
- facilitare lo svolgimento di processi di partecipazione;
- introdurre modalità procedurali che assicurino efficienza ed efficacia alle azioni.

La prima sperimentazione dei Patti Formativi Locali, attuata con l'avviso di cui al Decreto Dirigenziale 161/06, ha dimostrato le rilevanti potenzialità dello strumento, soprattutto in termini di:

- mobilitazione del tessuto produttivo e degli attori socio-economici ed istituzionali del territorio;
- implementazione di un approccio innovativo al tema della formazione professionale nei processi di sviluppo locale di aree territoriali e/o distretti;
- creazione e consolidamento di reti coalizionali.

Collateralmente, la sperimentazione ha permesso di comprendere le aree di miglioramento dello strumento e gli aspetti che meritano una diversa attenzione rispetto a quanto ipotizzato in fase di ideazione.

In quest'ottica, appare opportuno, parallelamente al completamento dell'implementazione delle attività connesse alla prima sperimentazione, avviare una seconda fase sperimentale volta a:

- verificare sul campo gli elementi di correzione dei meccanismi di funzionamento del PFL, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza (tempestività e qualità delle azioni formative) e l'efficacia dello strumento;
- favorire il processo di istituzionalizzazione dei PFL supportando l'evoluzione degli stessi da progetto ad hoc a vero e proprio Centro di Sviluppo delle Competenze che, in grado di muoversi sia su ambiti di competenza verticali, ovvero "industry specific", che su ambiti di competenza che per la loro pervasività trasversale possono risultare maggiormente "cross industry", risultino in grado di supportare i processi di crescita delle filiere e dei territori.

Tutto ciò con il fine di mettere a punto uno strumento ingegnerizzato in grado di:

- supportare stabilmente sul territorio della regione Campania i processi di accrescimento e sviluppo delle competenze del capitale umano di territori e filiere;
- rispondere alle esigenze di competitività basata sulle competenze che sempre maggiore rilevanza assume in ambito globale nei paesi economicamente avanzati, al fine di contribuire al rilancio dell'attrattività localizzativa, endogena ed esogena, del territorio.

Il raggiungimento di tali risultati sarà valutato attraverso l'attivazione di un apposito processo di analisi e valutazione, che integrerà i dati sia del sistema di monitoraggio centralizzato dell'AGC 17 - Si.Mon.A - che le attività poste in essere a livello periferico, in modo da garantire tanto il corretto svolgimento delle attività in corso quanto la valutazione della qualità e dell'impatto di tali azioni in termini di crescita dell'occupazione di qualità e rafforzamento delle dinamiche competitive delle imprese.

Attraverso tale attività di analisi e valutazione basata sui dati del monitoraggio la Regione Campania intende sviluppare, sperimentare ed istituire un sistema innovativo in grado di supportare il processo decisionale e rafforzare le competenze di regia e guida, con il fine di ingegnerizzare un modello. A tal fine presso viene istituita una apposita Cabina di Regia con funzioni di guida, controllo, supporto alla valutazione degli interventi e monitoraggio sull'intero processo di seconda sperimentazione dei Patti Formativi Locali.

ART. 1 - FINALITÀ E OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente avviso intende completare la sperimentazione di un nuovo modello di programmazione delle politiche formative basato sul Patto Formativo, valorizzando l'esperienza emersa con la prima implementazione dello strumento avviata con il D.D. 161/06, andando a valutare l'efficacia dei miglioramenti introdotti nel processo con il fine di ingegnerizzare uno strumento in grado di contribuire fattivamente allo sviluppo delle competenze del capitale umano e alla competitività di filiere e territori.

In tal senso:

- A. Finalità dell'Avviso è il completamento della sperimentazione del modello regionale di PFL volto ad innalzare la qualità dell'offerta formativa e la sua rispondenza ai fabbisogni competitivi di imprese e territori nel rispetto di requisiti, tempi e modalità di attuazione e monitoraggio predefiniti;
- B. Oggetto dell'Avviso è la selezione di proposte progettuali per la sperimentazione di Patti Formativi Locali nel territorio della Regione Campania con la prospettiva di favorirne l'istituzionalizzazione verso Centri di Sviluppo delle Competenze.

In quest'ottica, la seconda sperimentazione presuppone il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del processo di sviluppo e attuazione di un modello di intervento formativo basato su percorsi e approcci innovativi in grado di valorizzare la leva del partenariato e dell'integrazione delle diverse politiche di sviluppo.

Ciò contempla, per un verso, l'implementazione e la definitiva messa a regime dei processi sottesi al PFL e, per l'altro, l'attuazione tempestiva e di qualità delle azioni formative incluse nelle proposte progettuali dei Patti Formativi Locali approvati.

Per la presentazione delle proposte progettuali viene delineato, all'art. 4, un apposito percorso partneriale e procedurale da seguire. Per lo svolgimento del processo di progettazione, presentazione e istruttoria delle proposte progettuali è prevista un'assistenza tecnica, disciplinata all'art.6 del presente Avviso.

La selezione avverrà sulla base dei requisiti di ammissione (*cfr.* art. 11) e, successivamente, sulla base dei criteri di valutazione quantitativi e qualitativi prescelti (*cfr.* art. 12).

ART.2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL'AVVISO

Il PFL, in quanto strumento, articolato su più atti correlati, di disciplina di un processo di programmazione finalizzato a rafforzare la qualità dell'offerta formativa in funzione della migliore capacità di percepire e analizzare i reali bisogni dei protagonisti dello sviluppo di un determinato territorio, settore produttivo, filiera o distretto, prevede, nello spirito dei principi di concertazione e partenariato, il coinvolgimento di una pluralità di soggetti. Questi ultimi, anche diversamente aggregati, assumono nel suddetto processo ruoli diversi al fine di alimentare quell'azione sinergica fondamentale per la costruzione di reti coalizionali finalizzate allo sviluppo di comunità di apprendimento a supporto della competitività di imprese e territori.

In particolare, nell'ambito del presente Avviso, sono stati individuati i soggetti di seguito indicati a cui sono affidati i compiti e le funzioni dettagliate successivamente:

1. Soggetto promotore è un Associazione Temporanea ammessa a presentare una proposta progettuale, i soggetti associati devono appartenere ad una delle seguenti tipologie:

- **Città capoluogo, Province ed altri Enti locali.** Questi ultimi singolarmente, associati o associandi in una delle forme previste dal *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* (T.U.E.L.) devono avere una popolazione non inferiore a 80.000 abitanti;
- **Soggetti responsabili della programmazione negoziata e degli strumenti di sviluppo locale** attivi sul territorio (PIT, PRUSST, URBAN, GAL, ADR, etc.) dotati di personalità giuridica e poteri di rappresentanza;
- **Soggetti responsabili di aggregazioni di imprese** (Distretti/Comprensori/Aree Industriali/ Consorzi, etc.) dotati di personalità giuridica e poteri di rappresentanza;
- **Associazioni datoriali territoriali con rappresentanza multisettoriale** (provinciali/regionali) purché le loro sigle di riferimento risultino presenti nel CNEL;
- **Associazioni sindacali territoriali con rappresentanza multisettoriale** (provinciali/regionali) purché le loro sigle di riferimento risultino presenti nel CNEL;
- **Enti bilaterali;**
- **Università** (con impegno formale del Rettore).

Al soggetto promotore nell'ambito del processo di generazione e successiva gestione di un Patto Formativo Locale, sono demandati i compiti e le funzioni seguenti:

- **Fase di presentazione**

- o definire l'idea progettuale del Patto in relazione alla filiera/territorio di riferimento;
- o identificare e coinvolgere i soggetti del partenariato locale;
- o stabilire le strategie per la realizzazione dell'idea progettuale e le caratteristiche del target di imprese da coinvolgere;
- o invitare, con un *avviso pubblico* di manifestazione di interesse, le imprese/Enti e le organizzazioni a presentare progetti di interventi formativi;
- o assicurare il rispetto delle regole che disciplinano il finanziamento e l'esecuzione degli interventi formativi ai sensi della regolamentazione regionale e di quella del FSE, valutando e proponendo, all'interno di una lista di priorità, i progetti formativi presentati dalle imprese/enti che hanno risposto all'Avviso pubblico e attraverso cui si esplica, in concreto, la strategia del Patto Formativo Locale, attestandone l'esecutività e la coerenza con le suddette regolamentazioni;
- o definire il Programma degli interventi formativi aggiuntivi, includendo in un opportuno ordine di priorità, anche basato sulla tempificazione degli interventi, quegli interventi selezionati fuori budget che costituiscono una lista di scorrimento interna al Patto;
- o prevedere eventuali azioni aggiuntive/di sistema con la prospettiva di sviluppare i servizi, gli studi, le ricerche, le attività ed i programmi volti a istituzionalizzare il Patto Formativo Locale in modo da favorirne l'evoluzione da progetto a *Centro di Sviluppo delle Competenze* per la filiera/territorio di riferimento prevedendo anche le forme giuridiche con cui procedere all'istituzionalizzazione;
- o prevedere le modalità di coordinamento con il partenariato e le attività e le funzioni che da questo devono essere svolte;
- o definire il sistema per il monitoraggio dell'attuazione del Patto;
- o presentare la proposta progettuale.

- **Fase di realizzazione**

- o gestire il coordinamento della progettazione esecutiva degli interventi;
- o svolgere le attività di project management del PFL;
- o monitorare gli avanzamenti e la corretta esecuzione degli interventi;
- o fungere da filtro tra l'Amministrazione Regionale ed i proponenti;
- o predisporre i recovery plan per il recupero o la risoluzione dei disallineamenti.

A pena di esclusione:

- a. I soggetti costituenti il soggetto promotore devono avere sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Campania;
- b. Il soggetto promotore deve essere costituito, o costituendo, al momento della presentazione da almeno tre dei suddetti soggetti, rappresentativi di almeno due delle tipologie indicate e gli stessi soggetti non possono partecipare a più di una aggregazione di promotori; fanno eccezione le Città capoluogo, le Province e le Università che possono partecipare, direttamente o indirettamente (ovvero attraverso forme associate previste dal TUEL), ad un massimo di tre aggregazioni di promotori.
- c. Ciascun soggetto promotore non può presentare più di una proposta progettuale;
- d. Nella proposta progettuale devono essere identificati:
 - il soggetto capofila del soggetto promotore, a cui affidare i poteri di rappresentanza e di coordinamento dell'attuazione dell'iniziativa;
 - le modalità di coordinamento dei soggetti che costituiscono il promotore con specificazione delle attività che verranno svolte e la relativa attribuzione delle responsabilità con indicazione delle risorse, umane (che non devono avere nessun conflitto di interessi o cointeressenza con gli

attuatori/beneficiari degli interventi dei PFL) e tecnologiche, che verranno utilizzate per l'attuazione;

- le modalità di coordinamento con i soggetti del partenariato locale che devono contribuire all'ideazione e attuazione dell'iniziativa progettuale con specificazione delle attività che verranno svolte da quest'ultimo, la relativa attribuzione delle responsabilità con indicazione delle risorse, umane (che non devono avere nessun conflitto di interessi o cointeressenza con gli attuatori/beneficiari degli interventi dei PFL) e tecnologiche, che verranno utilizzate per l'attuazione e per l'implementazione delle azioni di coinvolgimento e ascolto del partenariato locale;
 - la lista di priorità con le imprese/Enti e le agenzie formative accreditate selezionate con Avviso pubblico che andranno ad attuare il piano degli interventi formativi del PFL;
- e. nel caso in cui al momento della presentazione della proposta progettuale l'ATS non fosse stata già formalmente costituita, i soggetti costituenti la stessa devono sottoscrivere impegno a costituirsi in associazione temporanea nelle forme e con le modalità stabilite dalle norme vigenti definendo i relativi poteri di rappresentanza, iniziativa e di coordinamento. Analogamente, nel caso in cui tra i soggetti che andranno a costituire il soggetto promotore ci fosse un costituendo raggruppamento dei comuni, gli stessi enti devono presentare impegno alla costituzione della forma associata coerente con la normativa del TUEL e il soggetto che parteciperà all'Associazione Temporanea sarà, ovviamente, il costituendo raggruppamento e non ogni singolo comune;
- f. Il soggetto capofila deve essere individuato quale responsabile della gestione del progetto e delle relative risorse assegnate, sotto il profilo giuridico, amministrativo e finanziario, ricoprendo altresì, la funzione di project management dell'iniziativa (pianificazione, programmazione, gestione, coordinamento, monitoraggio, valutazione e rendicontazione). La dotazione finanziaria massima per lo svolgimento delle suddette attività non può superare il 15% dell'importo complessivo del Patto.

Per le attività di project management (pianificazione, programmazione, gestione, coordinamento, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) il soggetto promotore, nella persona del capofila, può eventualmente delegare l'assistenza tecnica a soggetti diversi, anche terzi al Soggetto Promotore.

In tale ultimo caso (soggetti terzi), tenuto conto che l'acquisizione dei servizi delegati avviene al di fuori dell'ATS, ancorché non debba rispettare il limite del 30% prevista dalla regolamentazione che disciplinano le operazioni finanziate dal FSE, deve attenersi ai seguenti criteri di selezione in funzione del valore della fornitura del bene e/o servizio:

- fascia finanziaria (valore affidamento): fino a € 20.000,00: acquisizione diretta;
- fascia finanziaria (valore affidamento): da € 20.000,01 a € 50.000,00: consultazione di almeno tre operatori qualificati e scelta del più conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa), garantendo procedure trasparenti e documentabili, nel rispetto del principio di rotazione;
- fascia finanziaria (valore affidamento): da € 50.000,01 a € 100.000,00: consultazione di almeno cinque operatori qualificati e scelta del più conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa), garantendo procedure trasparenti e documentabili, nel rispetto del principio di rotazione;
- fascia finanziaria (valore affidamento): da € 100.000,01 a € 206.000,00: previsione di un capitolato semplificato, di norma secondo il modello a procedura aperta contenente anche la griglia di valutazione con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta dell'affidatario e la pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ente del soggetto capofila e su almeno un quotidiano regionale e apertura delle offerte in seduta pubblica;
- fascia finanziaria (valore affidamento): da € 206.000,01: selezione del soggetto terzo con procedure ispirate ai principi del d.lgs 163/2006 s.m.i.

La volontà di avvalersi della delega a uno o più soggetti terzi rispetto al Soggetto Promotore deve essere espressa in fase di presentazione con esplicita indicazione del soggetto/soggetti selezionati e delle attività che lo stesso/stessi andrà a svolgere, allegando la documentazione che evidenzia le modalità con cui è avvenuta la selezione.

Per le eventuali specifiche attività di monitoraggio periferico e sviluppo delle sistema delle qualifiche professionali svolte dagli enti bilaterali, il Soggetto Promotore può avvalersi di un ulteriore finanziamento (in misura massima del 4% dell'importo del Patto). Tali attività di monitoraggio devono essere svolte in stretta interazione con l'assistenza tecnica centralizzata istituita con la Cabina di Regia di cui al successivo art. 6 del presente Avviso. Anche in questo caso, le attività di monitoraggio periferico, sono da intendersi come attività delegate con applicazione di criteri di selezione analoghi a quelli prima identificati.

In caso di approvazione e finanziamento della proposta, i soggetti che costituiscono il promotore, laddove ancora non formalmente costituiti, devono entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel BURC ovvero dalla comunicazione di finanziamento del PFL, a pena di revoca dello stesso finanziamento, formalizzare la costituzione del raggruppamento temporaneo, definendo i poteri di rappresentanza, iniziativa e coordinamento del soggetto capofila dell'aggregazione coerentemente con quanto previsto nella documentazione fornita in sede di presentazione. Eventuali variazioni tra i soggetti che costituiscono il promotore sono ammissibili unicamente e limitatamente ai soggetti diversi dal capofila e senza ingresso di nuovi soggetti. Tali variazioni non determinano la revoca del finanziamento sempre che non influiscano sui criteri che hanno condotto alla formulazione della graduatoria e a condizione che le attività di responsabilità dei soggetti venuti meno vengano adeguatamente garantite dagli altri membri dell'associazione temporanea.

Attraverso la sottoscrizione della proposta progettuale i soggetti promotori si obbligano formalmente a rispettare gli impegni assunti.

2. Il partenariato locale, da identificare in fase di presentazione della proposta progettuale, deve essere composto da una pluralità di organismi, rappresentativi degli interessi del territorio/filiera produttiva oggetto della proposta, con competenze ed esperienze diversificate, in grado di contribuire a elaborare, sviluppare e attuare le azioni integrate previste dalla proposta progettuale.

Di seguito se ne riportano le possibili tipologie:

- Enti pubblici
 - Associazioni datoriali
 - Associazioni sindacali
 - Enti bilaterali
 - Camere di Commercio
 - Imprese e/o Consorzi/Associazioni di imprese
 - Organismi di istruzione/Università
 - Enti di ricerca
 - Centri per l'Impiego
 - Associazioni senza scopo di lucro;
 - Organismi finanziari (Istituti Bancari, Finanziarie, etc.)
- a. I componenti del partenariato, identificati dal promotore in fase di presentazione della proposta progettuale, si costituiscono in partenariato attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa, che definisce :
- meccanismi di partecipazione e di decisione;
 - sistema degli impegni e responsabilità;
 - contributi dei singoli per la progettazione del PFL;
 - modalità di adesione/rinuncia al Protocollo.
- b. il Partenariato Locale supporta i soggetti promotori sia nell'elaborazione sia nell'attuazione della strategia connessa all'idea progettuale del Patto. In particolare i soggetti della rete partenariale contribuiscono alla riuscita del Patto:

- fornendo elementi conoscitivi necessari alla comprensione dei bisogni del territorio/filiera di riferimento,
- proponendo soluzioni utili al rafforzamento delle dinamiche di sviluppo locale del territorio/filiera di pertinenza;
- avallando il processo di selezione posto in essere dal Soggetto Promotore sia in termine di coerenza dei profili professionali da formare con i fabbisogni del territorio/filiera sia in termine di qualità delle imprese che propongono gli interventi;
- contribuendo a identificare le soluzioni per risolvere eventuali disallineamenti che si manifestassero in fase attuativa laddove gli stessi rischiano di compromettere gli obiettivi del PFL;
- monitorando il raggiungimento degli obiettivi complessivi alla base del PFL.

Attraverso la costituzione della rete partenariale, il Soggetto Promotore deve garantire il coinvolgimento degli attori maggiormente rappresentativi degli interessi connessi alla realizzazione dell'idea forza del Patto. In virtù dei costi che la rete partenariale andrà a sostenere per la partecipazione al PFL e per l'utilizzo delle risorse, umane e materiali, necessarie all'implementazione delle suddette attività il Soggetto Promotore può destinare risorse sino ad un massimo del 15% del totale delle risorse previste per il project management, indicandolo opportunamente nella proposta progettuale. Le modalità di affidamento sono quelle delineate in precedenza in merito alla delega, fermo restando che non possono essere destinatari di risorse soggetti che partecipano, come associati, ad altri Soggetti Promotori o che fanno parte di reti partenariali.

3) I soggetti proponenti - intesi come i soggetti che presentano proposte di intervento nell'ambito della proposta di PFL. Questi sono rappresentati da Imprese (singole, associate o consorziate)/Enti, individuati dai soggetti promotori in risposta all'Avviso pubblico di manifestazione di interesse. Tali soggetti:

- presentano uno o più progetti di intervento formativo;
- individuano le Agenzie formative, in regola con le procedure di accreditamento, incaricate di attuare i percorsi formativi.

A pena di esclusione, le imprese, sia direttamente che indirettamente (attraverso associazioni temporanee e consorzi), ed i consorzi d'impresa non possono presentare proposte di intervento su più di una proposta di PFL.

ART. 3 - AMBITO DI RIFERIMENTO

L'ambito ove si esplicano le azioni del PFL deve essere caratterizzato da aspetti di omogeneità, interesse e rilevanza strategica .

Le dimensioni per l'identificazione dell'ambito di riferimento sono le seguenti:

A) ambito territoriale specifico quale luogo identificativo di aspetti ambientali, storico- culturali, socio-produttivi, istituzionali e relazionali particolareggiati e caratterizzanti nonché destinatario delle politiche di sviluppo;

B) filiera produttiva quale luogo di interesse ove costruire percorsi di crescita e sviluppo professionale e a cui riferire la progettazione di politiche formative e del lavoro integrate.

ART. 4 - SVILUPPO E PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DEL PFL

La predisposizione e presentazione della proposta progettuale rappresenta il primo elemento visibile e valutabile del più ampio processo di progettazione del PFL, le cui fasi principali sono in questo articolo delineate.

Le fasi tipiche per la progettazione di un PFL sono:

- Identificazione dei promotori del PFL e del soggetto capofila;
- Identificazione e attivazione del partenariato;
- Analisi territoriale/settoriale e dei fabbisogni professionali e formativi;
- Definizione dell'idea strategica del PFL;

- E. Individuazione degli obiettivi occupazionali e degli indicatori di impatto;
- F. Descrizione dei profili di competenze;
- G. Aggregazione delle imprese/Enti e definizione del Programma del PFL.
- H. Verifica di coerenza tra strategia e programma del PFL ed eventuale aggiustamento della prima.

I soggetti promotori al fine dell'elaborazione del Programma del PFL procedono alla emanazione e alla pubblicizzazione dell' "Avviso pubblico di manifestazione di interesse" (cfr.all. H). In tal senso la copia dell'Avviso dovrà essere trasmessa anche al responsabile regionale del procedimento, di cui all'art.19 seguente, alla casella e.mail pattiformativi@regione.campania.it la pubblicazione sul sito della Regione Campania. A tale Avviso possono partecipare imprese (singole, associate o consorziate) e/o Enti coerenti con l'ambito di riferimento del PFL. Tali soggetti dovranno progettare in forma esecutiva gli interventi formativi proposti e individuare le agenzie formative che li attueranno. Queste ultime, dovranno essere in regola con le procedure dell'accreditamento in vigore in Regione Campania sin dal momento della presentazione. Non sono in nessun caso ammissibili sostituzioni delle Agenzie Formative. I progetti formativi sono modificabili, senza incorrere nelle previsioni di cui al successivo art. 9, esclusivamente attraverso la progettazione esecutiva connessa alla predisposizione del piano attuativo di cui al successivo art. 5.

Gli interventi formativi proposti su un PFL possono essere volti a:

- riqualificare/rafforzare le competenze del proprio personale, attraverso interventi di formazione continua (Formazione Occupati- F.O.);
- formare profili professionali occupabili attraverso interventi formativi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro (Formazione Inserimento - F.I.);
- raggiungere obiettivi generali di accrescimento del capitale umano e di riduzione delle cause di svantaggio sociale (Inclusione Sociale - I.S.).

I soggetti proponenti che presentano progetti per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro si devono impegnare a:

- assumere, entro sei mesi dalla fine del percorso formativo almeno l'80% dei discenti (in unità intere approssimate per eccesso), di cui:
 - *almeno il 50% con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, tali soggetti devono permanere in organico per non meno di 3 anni, salvo il caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;*
 - *la restante parte con contratti di apprendistato di durata coerente alle previsioni dei CCN del settore di riferimento oppure in altre forme contrattuali previste dalla L. 30/03 s.m.i che, comunque, non possono superare il 30% dei discenti da assumere;*
 - *alternativamente le imprese possono assumere tutto l'80% dei discenti con contratti a tempo determinato di durata triennale ed i soggetti assunti permanere in organico per non meno di 3 anni, salvo il caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.*

In caso di progetti presentati da consorzi di imprese o ATI, l'obbligo di assunzione si applica complessivamente sul soggetto aggregato, se dotato di personalità giuridica, e su tutte le imprese del consorzio (anche di quelle non direttamente interessate all'attività) o dell'ATI.

Per i settori con caratteristiche di ciclicità e stagionalità dei processi produttivi (turismo e il settore agroindustriale) la percentuale di assunzione è ridotta al 50% ed il termine per l'assunzione di sei mesi può essere ampliato di ulteriori sei mesi.

Il mancato rispetto dell'obbligo comporta una penale a carico del soggetto proponente con le modalità e le forme di cui al successivo art. 9.

L'interesse manifestato dalle singole imprese in relazione alla realizzazione di percorsi di aggiornamento del personale già operante o di qualificazione di nuovi addetti da inserire nel contesto aziendale, deve essere supportato da sintetici piani di sviluppo industriale, da inserire nell'apposita sezione del Formulario degli interventi formativi del PFL (cfr. all. F) e da predisporre in relazione alla loro coerenza con il POR Campania FSE 2007-2013, con il POR Campania FESR 2007-2013 e con il PASER.

Sugli interventi formativi finalizzati al più generale obiettivo di accrescimento del capitale umano ed alla riduzione delle cause di svantaggio sociale (inclusione sociale - I.S.)), non viene applicato l'obbligo di assunzione dei discenti di cui ai paragrafi precedenti. Anche i soggetti promotori del Patto possono essere proponenti per tale fattispecie di interventi ed è ammissibile la coincidenza tra proponente ed attuatore.

Gli interventi formativi presentati dai soggetti proponenti prima di essere inclusi nel Programma del PFL sono sottoposti ad istruttoria di ammissibilità e di valutazione a cura di una Commissione nominata dai soggetti promotori del P.F.L. e dal Partenariato Locale, sulla base delle regole e criteri indicati nell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse.

A completamento della fase di verifica di ammissibilità e valutazione viene predisposta, ai fini della redazione della proposta progettuale del PFL, una lista di priorità con la distinzione tra gli interventi da proporre a finanziamento e quelli da collocare fuori budget in una lista di scorrimento.

La proposta progettuale va presentata con le modalità e gli allegati di cui all'art. 10 del presente Avviso

ART. 5 - MODIFICHE AL PIANO ATTUATIVO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E FINANZIAMENTO DEL PFL

A seguito del processo di selezione, di cui al successivo art. 13, la Regione Campania, Assessorato Formazione e Lavoro, approva la graduatoria finale delle proposte presentate, con indicazione dell'esito della selezione delle proposte progettuali:

1. ammesse in graduatoria e finanziabili;
2. ammesse in graduatoria e non finanziabili per indisponibilità di risorse;
3. non ammesse in graduatoria, per mancato raggiungimento del punteggio minimo di valutazione;
4. non ammesse alla valutazione, per difetto dei requisiti formali di ammissione.

I PFL con proposte progettuali con *esito positivo 1* stipulano - dopo che i Soggetti Promotori, nell'ipotesi in cui non l'abbiano già fatto, provvedano alla formalizzazione della costituzione dell'associazione temporanea e, comunque, entro il termine di cui all'art 14 del presente Avviso - un apposito atto di concessione relativo alternativamente:

1. all'intera attività di project management.
2. alla sola modificazione del Piano Attuativo contenuto nella Proposta Progettuale che verrà finanziato nel limite massimo del 10% di quanto previsto per l'attività di project management e proporzionalmente al numero di interventi per i quali è necessario apportare modifiche e che, quindi, necessitano di una nuova attività di progettazione che può influire sul programma complessivo del PFL.

In tal senso, il Soggetto Promotore del PFL deve entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel BURC, oppure dalla comunicazione di finanziamento del PFL, indicare se il PFL necessita o meno di modificazioni del piano attuativo. Tali modificazioni possono comportare anche:

- la modifica della lista di priorità con promozione di interventi inseriti inizialmente in lista di scorrimento a seguito della rinuncia, anche parziale, da parte dei proponenti degli interventi inseriti in lista di priorità;
- la trasformazione degli interventi inerenti la FI con interventi di FO nel caso in cui, dopo la data di scadenza per la presentazione delle proposte di PFL di cui al presente avviso, il proponente abbia proceduto ad effettuare assunzioni e l'attività formativa sia dedicata esclusivamente a questi neo assunti e senza modificazione degli obiettivi formativi dell'intervento.

L'atto di concessione relativo all'attività di project management disciplina le modalità di svolgimento della suddetta attività ed il processo di attuazione del PFL coerentemente con le previsioni dello schema standard di atto di concessione che verrà rilasciato dalla Regione Campania, con successivo atto del Dirigente regionale preposto e che, in ogni caso, avrà i seguenti contenuti minimi:

- svolgimento dell'attività di interfaccia tra gli uffici della Regione Campania deputati alla gestione dei Patti Formativi Locali ed i soggetti beneficiari ed attuatori degli interventi con prestazione dei servizi di assistenza tecnica necessari alla corretta implementazione dell'intervento;

- invio periodico di un report sullo stato di avanzamento dei singoli interventi del PFL e del PFL nel suo complesso con identificazione degli elementi di rischio che possono determinare eventuali rallentamenti o disallineamenti dell'attività rispetto a quanto pianificato (incluso l'insorgere di rischi di crisi aziendali), lo stato di conseguimento degli obiettivi del PFL (indicando le rispettive metriche e le modalità di rilevazione), la valutazione della qualità degli interventi formativi posti in essere e lo stato di attuazione delle azioni di coinvolgimento e ascolto del partenariato locale. Tale report deve essere basato su uno specifico *piano di monitoraggio* dell'avanzamento fisico delle attività formative con particolare riferimento a:
 - a) frequenza effettiva degli allievi e degli uditori;
 - b) coerenza delle figure professionali impegnate nell'attività di docenza rispetto a quanto previsto nel progetto presentato;
 - c) esecuzione delle attività formative in coerenza con i moduli formativi di cui al piano attuativo;
 - d) rispetto delle procedure previste dal Manuale dell'Autorità di Gestione per l'attuazione del POR Campania FSE 2007 - 2013, (ex D.D. n. 3 del 21 gennaio 2010), con esclusione di quelle relative alla rendicontazione dell'intervento.
- comunicazione tempestiva (entro 5 giorni lavorativi) di eventuali irregolarità riscontrate e disallineamenti delle attività rispetto a quanto pianificato;
- apposizione di un visto di conformità, anche attraverso il sistema Si.Mon.A., rispetto all'avanzamento fisico delle attività, sulle istanze per le erogazioni dei finanziamenti presentate dai soggetti beneficiari/attuatori degli interventi formativi del PFL;
- valutazione, con cadenza almeno trimestrale, dell'efficacia e del gradimento dell'attività formativa posta in essere;
- realizzazione del piano di coinvolgimento e ascolto del partenariato locale coerentemente con le previsioni contenute nella proposta progettuale approvata;
- verifica dell'effettiva e corretta esecuzione degli obblighi di assunzione di cui all'art. 4 per gli interventi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro entro sei mesi dalla fine del percorso formativo ovvero entro dodici mesi nel caso di settori con caratteristiche di ciclicità e stagionalità dei processi produttivi (turismo e settore agroindustriale);

Per i PFL per i quali si procede alla stipula dell'atto di concessione relativo all'intera attività di project management in quanto non necessitano di modifiche del Piano Attuativo del PFL, la stipula degli atti di concessione relativi alla realizzazione degli interventi formativi avviene a partire dal 15° giorno successivo alla firma dell'atto di concessione relativo al project management con i seguenti soggetti:

- le imprese (ovvero le ATI ed i Consorzi) e le agenzie formative in regola con l'accreditamento che, fungono da partner attuatore, per gli interventi di **formazione occupati (F.O.)**;
- le agenzie formative in regola con l'accreditamento e le imprese (ovvero le ATI ed i Consorzi), che fungono da proponenti, per gli interventi di **formazione inserimento (F.I.)**;
- le agenzie formative in regola con l'accreditamento per gli interventi di **formazione per l'inclusione sociale (I.S.)**;
- l'eventuale ente bilaterale per la realizzazione delle attività di cui all'art. 15.

La tempistica suddetta è condizionata alla presentazione della documentazione formale propedeutica alla stipula dell'atto di concessione;

Per i PFL che procedono alla modificazione del Piano Attuativo questo deve essere redatto e sottoposto entro il termine di 30 giorni dalla stipula dell'atto di concessione per la relativa attività alla Regione Campania, Assessorato Formazione e Lavoro, per la valutazione finale del PFL. La modifica del Piano Attuativo riguarderà i soli progetti che necessitano di variazioni e deve, quindi, riguardare anche i progetti fuori budget inseriti nella lista di scorrimento, laddove modificati.

Nella predisposizione della programmazione temporale degli interventi si assumerà, in ogni caso, come limite massimo per la conclusione dell'attività del PFL il 30 Giugno 2012.

A seguito della valutazione positiva del Piano Attuativo, che avviene entro il termine di 30 giorni dalla consegna del Piano Attuativo modificato- termine che viene sospeso in caso di richiesta di integrazioni alla documentazione presentata da fornire entro 20 giorni dalla richiesta - il Dirigente regionale preposto procede ad attivare il processo di stipula dell'atto per la parte residua del project management con le

modalità indicate in precedenza e alla successiva sottoscrizione degli atti di concessione relativi alla realizzazione degli interventi formativi e dell'eventuale atto di concessione con l'ente bilaterale per l'attività di cui all'art 15, così come indicato ai paragrafi precedenti.

In caso di esito negativo, negli stessi termini, il PFL riceve formale atto di diniego al proseguimento dell'iter.

La valutazione del Piano Attuativo modificato verte sugli elementi quantitativi e qualitativi che hanno determinato l'utile posizionamento in graduatoria del PFL e sull'effettiva possibilità di conseguimento della strategia e degli obiettivi posti alla base del PFL.

L'eventuale variazione del punteggio che ha determinato l'utile posizionamento in graduatoria per il finanziamento del PFL determina l'emissione dell'atto di diniego al proseguimento dell'iter.

La Regione Campania si riserva la facoltà di procedere prima della stipula degli atti di concessione relativi al project management alla rideterminazione dei costi dei singoli progetti. In caso di tagli finanziari, il Soggetto Promotore è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali comunicando opportunamente le variazioni ai soggetti attuatori e ai soggetti proponenti, acquisendo la loro accettazione all'attuazione dell'intervento con le modifiche finanziarie apportate.

La medesima procedura viene applicata anche alle proposte di PFL con *esito positivo 2*, in caso di rinvenimento di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di Patti Formativi Locali. Nel caso in cui dalla pubblicazione della graduatoria siano intercorsi più di 6 mesi, il soggetto capofila sottoscrive formale dichiarazione di interesse al proseguimento dell'iter a cui vanno accluse analoghe dichiarazioni da parte dei soggetti che hanno presentato proposte di intervento nell'ambito della proposta di PFL.

ART. 6 - ASSISTENZA TECNICA

Ai fini della messa a regime della sperimentazione dei PFL, viene istituita una cabina di regia volta ad accompagnare i Promotori nella progettazione del PFL e ad assistere la Regione nella fase di istruttoria dei PFL, nel supporto alla valutazione dei PFL e, in fase di attuazione, nel supporto tecnico alla gestione dei procedimenti, al monitoraggio e alla valutazione dei PFL e dei relativi interventi.

Per avvalersi dell'attività di accompagnamento in fase di predisposizione della proposta di PFL, le costituenti aggregazioni di promotori, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURC, devono comunicare al responsabile del procedimento l'avvenuta costituzione della rete partenariale con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, così come anche specificato nel seguente art. 15.

ART. 7 - RISORSE FINANZIARIE - PARAMETRI FINANZIARI DI RIFERIMENTO - INTENSITÀ AIUTI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA

Le proposte progettuali presentate a valere sul presente Avviso sono destinatarie delle risorse finanziarie pubbliche come di seguito individuate:

- il costo pubblico totale, a valere sulle risorse finanziarie pubbliche, di ciascuna proposta progettuale, non può eccedere il valore di € 2 milioni e non può essere inferiore a € 0,8 milioni al momento della presentazione. Tale importo deve essere comprensivo del solo finanziamento pubblico degli interventi formativi, del project management e dell'eventuale sistema di monitoraggio e sviluppo delle sistema delle qualifiche professionali a cura degli enti bilaterali.
- Almeno il 20% del totale delle risorse finanziarie pubbliche, individuate per la sperimentazione, è destinato prioritariamente ai Patti Formativi orientati ai settori di priorità strategica, con caratteristiche di ciclicità e stagionalità dei processi produttivi : turismo e settore agroindustriale.
- Una quota non inferiore al 20% e non superiore al 30% delle risorse finanziarie pubbliche destinate al Patto deve essere riservata ad interventi formativi finalizzati al più generale accrescimento del capitale umano ed alla riduzione delle cause di svantaggio sociale (inclusione sociale).

Le spese di project management devono essere al massimo pari al 15% del totale delle risorse del Patto e non possono prevedere il finanziamento delle attività inerenti la predisposizione della proposta progettuale, che resta a totale carico del Soggetto Promotore. Un ulteriore finanziamento per un massimo del 4% dell'importo del Patto può essere richiesto, sulla base di una specifica progettazione volta a implementare il monitoraggio periferico del PFL e a sviluppare il sistema delle qualifiche professionali.

Tali ultime attività vanno gestite in stretto coordinamento con la Cabina di Regia istituita di cui al precedente articolo.

La progettazione del sistema di monitoraggio delle attività deve essere sviluppata compilando l'apposita sezione del Formulário e l'attività deve essere svolta da un Ente Bilaterale con comprovata esperienza in progettazione e gestione di sistemi di monitoraggio di azioni formative e sulla valutazione dei profili professionali e deve tener conto almeno delle specifiche tecniche riportate all'art. 15 del presente Avviso.

Intensità aiuti di stato alla formazione continua

Gli interventi di formazione continua da realizzare nell'ambito dei PFL si configurano come Aiuti di Stato e sono regolati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento a cui devono strettamente attenersi.

La determinazione dell'intensità di aiuto avviene nel rispetto dei parametri stabiliti nei seguenti Regolamenti CE che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese.

1. REGOLAMENTO (CE) N. 800 del 6 agosto 2008 artt. 38 - 39 sugli aiuti alla formazione e 40 - 41 sugli aiuti all'occupazione

2. REGOLAMENTO (CE) N. 1998 del 15 dicembre 2006 sugli aiuti in regime «de minimis»

Con la presentazione del piano formativo, le imprese esprimeranno l'opzione per uno dei regimi previsti, tale opzione sarà eventualmente rivedibile in sede di modifica del piano attuativo. Nel caso di progetti proposti da aggregazioni di imprese le stesse opteranno collegialmente per uno dei regimi di aiuto e l'importo totale del cofinanziamento privato viene calcolato sommando le rispettive quote di cofinanziamento che ciascuna azienda è tenuta ad assicurare proporzionalmente al costo totale dell'intervento e al corrispondente aiuto che deve essere imputato alle diverse imprese (in base all'intensità massima per tipologia di formazione e dimensione dell'impresa) sulla base del numero di allievi partecipanti al corso.

La quota di cofinanziamento privato è sempre dovuta non rilevando che il soggetto attuatore sia un soggetto terzo (un'agenzia formativa accreditata) in quanto il beneficiario dell'aiuto permane l'impresa.

Nel caso di **opzione per il Regolamento (CE) 800/08** il quadro delle intensità di aiuto applicate, coerentemente al dispositivo degli articoli 87 e 88 del trattato (CE), aggregate per dimensione di impresa e tipologia di formazione (generale o specifica), sono indicate nel seguente riquadro:

	Progetti di Formazione generale	Progetti di Formazione specifica
GRANDI IMPRESE	60 %	25%
MEDIE IMPRESE	70 %	35%
MICRO E PICCOLE IMPRESE	80%	45%

Tali percentuali vengono maggiorate di 10 punti percentuali se destinatari della formazione sono i lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'art. 39, comma 2/a del regolamento citato.

In tutti i casi l'intensità massima riconoscibile non può superare l'80% dei costi ammissibili

La procedura che regola gli aiuti d'importanza minore, detto **regime "de minimis"**, prevede che l'importo complessivo dei contributi assegnati ad una medesima impresa non possa superare la quota complessiva di € 200.000¹ nel triennio, da qualsiasi fonte finanziaria provenga. L'arco temporale definito copre il periodo di tre esercizi finanziari calcolati dall'esercizio corrente ai due esercizi finanziari precedenti. Il triennio ha carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto in regime "de minimis", l'importo complessivo dell'aiuto ricevuto dall'impresa nel triennio deve essere ricalcolato e confermato tempestivamente all'Amministrazione concedente.

Nel caso specifico, l'aiuto si considera attribuito a far data dal giorno in cui viene stipulato l'atto di concessione relativo all'intervento.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso all'impresa superi il massimale stabilito, l'istanza presentata viene automaticamente esclusa dall'esenzione agevolativa prevista dal regime "de minimis".

¹ Salvo quanto disposto dalla Comunicazione (CE) 2009/C 83/01 laddove applicabile

Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, l'importo complessivo degli aiuti in regime "de minimis" non può superare la quota complessiva di € 100.000 nei tre esercizi finanziari.

Le imprese del settore agricolo dedite alla produzione primaria di prodotti agricoli e le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca sono soggette ad un regime speciale, ai sensi del disposto del regolamento (CE) n. 1860/2004 modificato dal regolamento (CE) n. 1998/2006. Tale regolamento fissa un contributo massimo concedibile di €. 3.000.

Le imprese che intendano beneficiare del regime "de minimis" sono tenute a dichiarare gli importi ricevuti nel triennio considerato e garantire il cofinanziamento privato in misura non inferiore al 20% del costo complessivo dell'intervento.

In tutti i casi, l'eventuale cofinanziamento ulteriore è elemento premiante in fase di valutazione.

ART. 8 - MECCANISMI DI PREMIALITÀ E DISIMPEGNO

È previsto un meccanismo di premialità /disimpegno orientato al controllo *in itinere* del rispetto dei seguenti obiettivi:

- rispetto dei tempi e delle azioni indicati nel "Piano Attuativo" contenuto nella proposta del PFL ovvero come modificato a seguito della procedura di cui all'art.5 del presente Avviso;
- pieno coinvolgimento degli attori del partenariato nelle diverse fasi di attuazione e monitoraggio del Patto Formativo Locale;
- efficacia delle azioni formative erogate in termini di apprendimento e coinvolgimento dei destinatari;
- conformità delle azioni formative rispetto a quanto programmato e al rispetto delle regole che disciplinano la formazione professionale;
- raggiungimento del target di destinatari atteso (tipologia e numero di destinatari coinvolti);
- mantenimento del target di imprese (dimensioni, rilevanza per il territorio/filiera di riferimento, fatturato);
- efficacia dell'azione di project management;
- rispetto del rapporto previsto tra le differenti tipologie di azioni formative (FO - FI - IS);
- conformità alla pianificazione economico finanziaria.

Il controllo in itinere viene effettuato con cadenza quadrimestrale dalla Cabina di Regia di cui all'art. 6 attraverso il sistema di monitoraggio Si.Mon.A. e sulla base dei dati forniti dal Soggetto Promotore nell'ambito delle sue attività di monitoraggio e dai dati del sistema di monitoraggio periferico, laddove previsto, posto in essere dagli Enti Bilaterali.

In particolare, l'attività controllo in itinere, attraverso una griglia che attribuirà pesi e misure ai suddetti criteri, consentirà di discriminare i PFL in tre cluster:

1. PFL che evidenziano un livello di attuazione non rilevante (< del 20% delle attività, in termini di impegno finanziario avviate, e < del 30% dell'avanzamento fisico complessivo in termini di ore di formazione erogate);
2. PFL con performance allineate o superiori al programmato;
3. PFL con performance inferiori al programmato.

I PFL del cluster 2 saranno autorizzati a:

- utilizzare eventuali economie interne al Patto per il finanziamento degli interventi inseriti in lista di scorrimento;
- e, al perdurare dello status anche ad una valutazione successiva allorché il PFL evidenzia uno status di avanzamento consistente (> del 60% delle attività, in termini di impegno finanziario avviate, e > del 50% dell'avanzamento fisico complessivo in termini di ore di formazione erogate), ad utilizzare eventuali ulteriori economie interne e economie esterne provenienti da altri PFL del cluster 3 ovvero da risorse aggiuntive per il finanziamento degli interventi inseriti in lista di scorrimento

Nel caso di utilizzo di economie esterne o di risorse aggiuntive per il finanziamento di ulteriori interventi inseriti nella lista di scorrimento le risorse destinate per il project management e per l'eventuale

monitoraggio periferico gestito dagli enti bilaterali potranno essere incrementate, in base ad una valutazione di congruità operata dalla Regione, con le aliquote proporzionali corrispondenti a quanto inizialmente richiesto e rispetto alle maggiori attività finanziate.

In ogni caso, la Regione si riserva la facoltà di effettuare una redistribuzione delle risorse finanziate tra patti finanziati rientranti nel cluster 3 e patti ammessi ma non finanziati di cui all'art. 13.

ART. 9 REVOCA DEL FINANZIAMENTO, PENALI E BLOCCO DELL'ATTUAZIONE

Generalità su revoca, penali e blocco dell'attuazione

La revoca dei finanziamenti, l'applicazione delle penali o il blocco dell'attuazione può intervenire:

- nei confronti del Soggetto Promotore, per gli stanziamenti e le attività connesse al project management e alle eventuali azioni aggiuntive / di sistema,
- nei confronti dell'ente bilaterale, in caso di previsione delle attività di monitoraggio periferico
- nei confronti del singolo proponente e/o del soggetto attuatore.

La revoca può essere totale o parziale.

La titolarità della revoca è della Regione e si perfeziona con un provvedimento amministrativo del Dirigente regionale competente. La revoca nei confronti del singolo proponente viene anche promossa su istanza del Soggetto Promotore e/o dell'ente bilaterale oltre che dalla Regione a seguito delle verifiche condotte dai soggetti demandati al monitoraggio degli interventi, ovvero a seguito dell'accertamento di irregolarità.

Laddove la revoca del singolo intervento avvenga senza segnalazioni di irregolarità da parte del Soggetto Promotore e/o dell'eventuale ente bilaterale che esegue il monitoraggio, la stessa determina la proporzionale e automatica rimodulazione dei finanziamenti per le attività poste in essere dai suddetti soggetti.

Sono previste, inoltre, penali sino ad un massimo del 20% dell'importo finanziato, nel caso di ritardi, imprecisioni o inefficacia dell'attività posta in essere, con le modalità che verranno puntualmente indicate nei singoli atti di concessione.

Una penalità, sino ad un massimo del 100% dell'importo finanziato, potrà essere comminata al soggetto proponente che, nella sua funzione di orientamento dell'azione formativa degli interventi di FI, assume l'obbligo di procedere all'inserimento lavorativo nelle percentuali minime indicate nell'art. 4 ovvero nelle maggiori da esso indicate in sede di presentazione del progetto d'intervento formativo, laddove non rimodulate in fase di eventuale formulazione del piano attuativo. In questo caso, la Regione si riserva di poter applicare per il recupero delle penali quanto previsto dall'art. 474 del c.p.c. Tale facoltà si intende implicitamente accettata dal soggetto proponente con la presentazione del progetto d'intervento formativo.

Nel caso in cui, l'attività di controllo in itinere di cui all'art. 8 rilevasse performance inferiori al programmato consistenti (maggiori del 30%) in termini **quantitativi** (tempi di attuazione, riduzione del numero di discenti, mancato avvio o rinuncia a interventi formativi o a edizioni corsuali; mancato rispetto del rapporto previsto tra le differenti tipologie di azioni formative) **qualitativi** (inefficacia delle azioni formative erogate in termini di apprendimento e coinvolgimento dei destinatari; mancato raggiungimento del target di destinatari atteso, mancato invio dei dati di monitoraggio del PFL) e rispetto agli obiettivi indicati nella proposta progettuale, la Regione può bloccare il proseguimento delle attività del PFL, riservandosi di analizzare, caso per caso, il proseguimento di singoli interventi con performance allineate.

In questo, come in tutti i casi di disallineamento, è possibile che il Soggetto Promotore, su propria iniziativa, ovvero su istanza della Regione, provveda a formulare un recovery plan volto al recupero dei disallineamenti. Tale piano deve illustrare le modalità di recupero rispetto agli obiettivi prefissati ovvero una riconfigurazione del "Piano Attuativo" del PFL, come eventualmente rimodulato in applicazione di quanto previsto all'art. 5, rispetto ai nuovi obiettivi coerenti con quelli originari e, in ogni caso, la rimodulazione di attività, risorse e tempi con evidenziazione delle eventuali risorse eccedenti rinvenienti dalla rimodulazione, e che saranno rimesse alla Regione. Il mancato rispetto del recovery plan determina la revoca dei finanziamenti ed il blocco dell'attività così come il rigetto dello stesso da parte della Regione. Il rigetto può avvenire nei casi in cui il piano sia incoerente, per tempi, risorse e obiettivi, anche

con quanto inizialmente proposto, ovvero quando venga meno uno o più degli elementi essenziali, anche qualitativi, che hanno determinato l'accesso in graduatoria ed il finanziamento del PFL

In ogni caso, è facoltà della Regione non procedere:

- alla stipula di qualsiasi atto di concessione per l'implementazione delle attività previste da un PFL utilmente inserito nella graduatoria di cui all'art 13 in caso di mancata formalizzazione dell'ATS costituente il Soggetto Promotore nei tempi previsti;
- all'ulteriore stipula di qualsiasi atto di concessione per l'implementazione delle attività previste da un PFL utilmente inserito nella graduatoria di cui all'art 13, successivamente alla stipula dell'atto per la modificazione del Piano Attuativo, in caso di:
 - o mancata presentazione da parte del Soggetto Promotore del Piano Attuativo modificato nei termini previsti dall'art. 5;
 - o mancata presentazione delle eventuali integrazioni e modifiche del Piano Attuativo nei termini richiesti ovvero in caso di esito negativo della valutazione delle modifiche, così come indicato all'art. 5.

In questi casi, la Regione si riserva la facoltà di revocare anche il finanziamento concesso per la realizzazione delle modifiche al piano attuativo con provvedimento motivato.

Revoca nei confronti del Soggetto Promotore

Oltre a quanto sopra descritto, nei confronti del Soggetto Promotore la revoca può essere totale o parziale, nei casi di mancato o inesatto adempimento delle attività di cui all'art. 5.

L'atto di concessione disciplina puntualmente le modalità di applicazione del regime delle revoche, nonché dell'applicazione di eventuali penali.

Revoca nei confronti del proponente e/o dell'attuatore

I soggetti che hanno presentato proposte di intervento nell'ambito di un PFL, ovvero gli attuatori, possono essere oggetto di revoca totale o parziale delle sovvenzioni concesse con specifico atto.

La revoca è totale in caso di:

- a. mutamento degli obiettivi formativi dell'intervento in modo non coerente con le finalità e la strategia del PFL;
- b. mancato rispetto degli obblighi informativi previsti dal sistema di monitoraggio dei P.F.L. nelle sue diverse articolazioni (centrale: Si.Mon.A; interno: svolto dal project management, periferico: svolto dall'ente bilaterale);
- c. mancato recepimento nelle documentazioni, nelle progettazioni e nell'articolazione delle voci di spesa delle modifiche normative e regolamentari che saranno introdotte e rese obbligatorie in ottemperanza alle disposizioni emanate nell'ambito della programmazione 2007-2013 o nell'ambito dei regolamenti di disciplina delle modalità di certificazione della spesa relative alle fonti di finanziamento del Patto Formativo Locale;
- d. scostamento dei parametri di valutazione, eccetto quello occupazionale, di cui all'Avviso pubblico di manifestazione d'interesse di seguito indicati, singolarmente intesi, che hanno determinato il finanziamento dell'iniziativa, così come eventualmente modificati ed accettati dal Soggetto Promotore in sede di modifica del piano attuativo, in misura superiore al 30%;
- e. mancato rispetto delle condizioni dell'affidamento e per gravi inadempienze;
- f. avvenuta cessione a terzi delle attività;
- g. inadempimento degli istituti previsti dal C.C.N.L. di categoria e per inadempimento degli obblighi riguardanti la instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti di prestazione d'opera professionale, ivi compresi gli obblighi accessori di natura fiscale, contributiva e previdenziali;
- h. mancata, irregolare o incompleta stipulazione, violazione degli obblighi ed inadempimento dei contratti assicurativi;

- i. sopravvenuta inidoneità dei locali e delle attrezzature, imputabile alla responsabilità del beneficiario;
- j. negli altri casi eventualmente richiamati nel provvedimento provvisorio di assegnazione delle risorse.
- k. in tutti i casi, per aver reso false dichiarazioni.

La revoca è **parziale** in caso di:

- a. scostamento dei parametri di valutazione, eccetto quello occupazionale, di cui all'Avviso pubblico di manifestazione d'interesse di seguito indicati, singolarmente intesi, che hanno determinato il finanziamento dell'iniziativa, così come eventualmente modificati ed accettati dal Soggetto Promotore in sede di modifica del piano attuativo, in misura inferiore o pari al 30%, in questo caso la revoca è proporzionale allo scostamento registrato;
- b. rimodulazione del monte ore complessivo del corso, anche per effetto alla rinuncia ad edizioni corsuali, in questo caso la revoca è proporzionale allo scostamento registrato;
- c. negli altri casi eventualmente richiamati nel provvedimento provvisorio di assegnazione delle risorse.

Penalità nei confronti del proponente per mancato rispetto degli obblighi occupazionali

Nei casi in cui in fase di presentazione il soggetto proponente si fosse impegnato all'assunzione di un numero di discenti superiore o pari al minimo indicato nell'art. 4, l'eventuale differenza in fase di verifica dell'obbligo di assunzione e in fase di verifica del mantenimento dell'occupazione determinerà l'applicazione di una penale pari alla differenza tra percentuale obbligo assunto in fase di presentazione e percentuale assunzioni effettuate o mantenute a condizione che lo scostamento non sia superiore al 30%.

Laddove la differenza tra percentuale obbligo assunto in fase di presentazione e percentuale assunzioni effettuate o mantenute sia superiore al 30% la penale sarà pari al 100% del finanziamento ricevuto dall'attuatore.

In tutti i casi, la Regione si riserva di poter applicare per il recupero delle penali quanto previsto dall'art. 474 del c.p.c. nei confronti del proponente.

Revoca nei confronti degli Enti Bilaterali

Oltre a quanto sopra descritto, nei confronti degli Enti Bilaterali che pongono in essere l'eventuale sistema di monitoraggio e sviluppo delle sistema delle qualifiche professionali la revoca può essere totale o parziale, nei casi di mancato o inesatto adempimento delle attività di cui all'art. 15 rispetto a quanto specificato nell'apposita sezione del Formulario generale di cui all'allegato "E".

L'atto di concessione disciplina puntualmente le modalità di applicazione del regime delle revoche, nonché dell'applicazione di eventuali penali.

ART. 10 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La proposta progettuale deve essere presentata in un plico contenente due buste distinte, ognuna sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura:

- Busta 1): "documentazione";
- Busta 2): "proposta tecnica".

La busta 1), identificata dalla dicitura: "Busta 1) - Avviso Pubblico per la sperimentazione di Patti Formativi Locali - Documentazione " deve contenere:

- A. **"domanda di candidatura"**, redatta mediante la compilazione dell'apposito modello (cfr. all. A, con sottoscrizione non autenticata e con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante per ogni soggetto che costituisce o andrà a costituire il Soggetto Promotore;

B. **“dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo”** e individuazione del soggetto capofila, da rendere mediante la redazione dell’apposito modello (cfr. all. B.) per i Soggetti Promotori non formalmente costituiti al momento della presentazione;

C. **“dichiarazione sostitutiva di certificazione”** resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, mediante la compilazione e sottoscrizione dell’apposito modello (cfr. all. C), con la quale **tutti i soggetti costituenti il Soggetto Promotore dichiarino :**

- l’appartenenza ad una delle categorie ammesse a presentare proposte progettuali;
- la circostanza di non partecipare ad altre aggregazioni e l’impegno a presentare una sola proposta progettuale per ciascuna aggregazione di promotori (ad eccezione delle Città capoluogo, Province e Università che possono partecipare a non più di tre aggregazioni di promotori; in tal caso tali soggetti dovranno indicare nella loro dichiarazione per quali altre aggregazioni partecipano);
- la veridicità dei fatti, dei dati e delle indicazioni contenute nella documentazione allegata;
- di aver preso visione del Secondo Avviso pubblico per la sperimentazione di Patti Formativi Locali e degli allegati e di accettarli senza riserve in ogni loro parte;
- di non essere debitori nei confronti della Regione Campania per precedenti revoche definitive di Fondi Pubblici;

e con la quale i soli soggetti a cui si applica la normativa di riferimento dichiarino:

- di essere iscritti alla Camera di Commercio;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si siano verificate nell’ultimo quinquennio ;
- che nei propri confronti non sia stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determini l’incapacità a contrattare con la P.A. ;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali
- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ;
- di essere in regola con le norme che disciplinano l’inserimento al lavoro dei disabili ;
- di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti in corso per l’applicazione di misure e norme di legge per la lotta alla delinquenza organizzata ;
- di essere in regola con le norme sul diritto del lavoro e gli obblighi previdenziali e fiscali;
- la non sussistenza di procedimenti penali a proprio carico;
- la non sussistenza di cause ostative di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

D. **“dichiarazione per la quota di cofinanziamento”**, di cui all’art.7, mediante la compilazione e sottoscrizione dell’apposito modello (cfr. all. D);

I documenti A) e B) vanno resi congiuntamente da tutti i soggetti promotori; il documento C) va reso disgiuntamente da ciascuno dei soggetti promotori; il documento D) va reso dal solo soggetto capofila; Il documento B) va reso nel caso in cui il raggruppamento non sia già formalmente costituito; in caso contrario va resa copia dell’atto di costituzione formale.

Nel caso in cui uno dei soggetti costituenti il Soggetto Promotore sia rappresentato da enti pubblici associati o associandi in una delle forme previste dal TUEL è necessario che la domanda di cui al precedente punto “A” sia sottoscritta dall’ente capofila e che alla suddetta documentazione sia inoltre allegata, **a pena di esclusione**:

- **Copia dell’atto di costituzione dell’associazione** (per le associazioni costituite);
- **Dichiarazione di impegno a costituirsi in una delle forme previste dal TUEL** sottoscritta dai legali rappresentanti degli Enti costituenti opportunamente legittimati alla firma.

Analogamente la dichiarazione sostitutiva di cui al punto “C” deve essere firmata dal capofila dell’associazione, costituita o costituenda, in una delle forme previste dal TUEL

La busta 2), identificata dalla dicitura: “Busta 2) - Avviso Pubblico per la sperimentazione di Patti Formativi Locali - Proposta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione la proposta progettuale redatta su apposito

E. *Formulario generale del PFL* (cfr. all E)

cui saranno allegati i seguenti elaborati:

F. *Tutti i Formulari degli interventi formativi* dei PFL(cfr. all F), riferiti sia alla lista di priorità, sia alla lista di scorrimento;

G. *Protocollo d’Intesa di costituzione del partenariato locale*, sottoscritto da tutti i partner (cfr. all G);

H. *Avviso pubblico di manifestazione di interesse* emesso dal soggetto capofila utilizzando l’apposito schema (cfr. all H);

I. *Certificazioni di conformità dell’ente bilaterale/project management per tutti gli interventi formativi* dei PFL(cfr. all I), riferiti sia alla lista di priorità, sia alla lista di scorrimento;

J. *Copia della graduatoria dei progetti* sulla base della quale sono state definite la lista di priorità e quella di scorrimento con indicazione del punteggio complessivo e dei singoli punteggi conseguiti. Nel caso di lista di scorrimento, l’inserimento di un intervento può essere motivato anche dalla diversa temporizzazione degli interventi.

K. *Copia della lista di priorità*

L. *Copia della lista di scorrimento*

M. *Copia della documentazione comprovante il corretto espletamento della procedura/e di delega delle attività’ di project management*

N. *Copia della documentazione comprovante il corretto espletamento della procedura/e di delega delle attività’ di monitoraggio periferico*

Nella busta 2 deve essere inclusa anche una copia digitale su supporto ottico della proposta progettuale e di tutti gli allegati. Tale copia deve essere firmata digitalmente dal capofila del Soggetto Promotore e deve essere accompagnato da una ***dichiarazione di conformità tra copia cartacea e copia digitale***.

Il plico contenente le due buste - sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e indicante la dicitura: “Avviso Pubblico per la sperimentazione di Patti Formativi Locali” - deve pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC del presente Avviso, al responsabile del procedimento, dott. Antonio Poziello, all’indirizzo: **Area Generale di Coordinamento Istruzione, Formazione, Orientamento Professionale, Politiche Giovanili ed ORMEL; Settore Orientamento Professionale; Centro Direzionale Isola A/6 - 80143 Napoli.**

Lo stesso deve essere recapitato a mano o trasmesso per posta o per corriere. In ogni caso fa fede unicamente la data di ricezione.

La presentazione dei progetti costituisce presunzione di conoscenza e accettazione senza riserva delle indicazioni formulate con il presente Avviso .

ART. 11 - REQUISITI DI AMMISSIONE

I requisiti di ammissione previsti attengono all’ammissibilità dei soggetti e delle proposte progettuali; la presenza di tali requisiti non costituisce elemento di valutazione in fase di selezione ma l’assenza anche di uno solo di essi determina la non ammissibilità della proposta progettuale, che non sarà quindi sottoposta alla successiva valutazione.

Requisiti di ammissione dei soggetti che costituiscono il Soggetto Promotore:

a) appartenenza ad una delle categorie di soggetti previste dall’art.2 comma 1 del presente Avviso;

- b) partecipazione di ciascuno dei soggetti a non più di un'aggregazione; fanno eccezione le Città capoluogo, le Province e le Università che possono partecipare ad un massimo di tre aggregazioni di promotori ;
- c) candidatura di una sola proposta progettuale da parte di ciascuna aggregazione di promotori;
- d) sottoscrizione da parte di ciascuno dei soggetti promotori in caso di approvazione e finanziamento della proposta progettuale della dichiarazione di impegno a costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo se non già costituito
- e) sottoscrizione da parte di ciascuno dei soggetti promotori della dichiarazione sostitutiva” ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 di cui al precedente art 10);

Requisiti di ammissione del partenariato locale:

- a) appartenenza ad una delle categorie di soggetti riportati nell'art.2 comma 2 del presente Avviso;
- b) sottoscrizione da parte di ciascun partner del protocollo di intesa per la costituzione del partenariato locale;

Requisiti di ammissione delle proposte progettuali:

Le proposte progettuali saranno ritenute ammissibili se:

- a) pervenute entro la data di scadenza;
- b) presentate nella forma e nelle modalità previste dal presente avviso;
- c) complete delle informazioni, della documentazione e delle sottoscrizioni richieste;
- d) destinano una quota non inferiore al 20% e non superiore al 30% delle risorse finanziarie pubbliche del Patto ad interventi finalizzati al più generale accrescimento del capitale umano ed alla riduzione delle cause di svantaggio sociale (inclusione sociale);
- e) prevedano un finanziamento pubblico, non inferiore a € 0.8 milioni e non superiore a € 2,0 milioni.

ART. 12 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Le proposte progettuali sono valutate mediante l'applicazione di criteri quantitativi quali-quantitativi e qualitativi di seguito indicati.

Criteri quantitativi (max 50 punti) secondo i seguenti criteri e punteggi di valutazione:

Criterio	Punteggi			
Quota di cofinanziamento medio con risorse private della proposta di PFL (importo cofinanziamento su importo complessivo proposta di PFL)	Superiore al 5% e inferiore o eguale al 10%: <i>3 punti + 0,25 punti per ogni punto percentuale o frazione di punto percentuale superiore a 6%</i>	Superiore al 10% e inferiore o eguale al 15%: <i>5 punti + 0,50 punti per ogni punto percentuale o frazione di punto percentuale superiore a 11%</i>	Superiore al 15% e inferiore o eguale al 20%: <i>8 punti + 0,5 punti per ogni punto percentuale o frazione di punto percentuale superiore a 16%</i>	Superiore al 20%: <i>11 punti + 1 punto per ogni punto percentuale o frazione di punto percentuale superiore a 21% sino ad un massimo totale di 20 punti</i>
Percentuale di corsi volti a “formare profili professionali occupabili attraverso interventi formativi per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro” (importo corsi per “FI” su importo complessivo corsi proposta di PFL)	Superiore al 30% e inferiore o eguale al 35%: <i>1 punto + 0,25 punti per ogni punto percentuale o frazione di punto percentuale superiore al 31%</i>	Superiore al 35% e inferiore o eguale al 40%: <i>2,5 punti + 0,50 punti per ogni punto percentuale o frazione di punto percentuale superiore a 36%</i>	Superiore al 40% e inferiore o eguale al 45%: <i>5 punti + 0,5 punti per ogni punto percentuale o frazione di punto percentuale superiore a 41%</i>	Superiore al 45%: <i>8 punti + 1 punto per ogni punto percentuale o frazione di punto percentuale superiore a 46% sino ad un massimo totale di 10 punti</i>

Percentuale dei formati nei corsi volti a “formare profili professionali occupabili attraverso interventi formativi per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro” (numero formati nei corsi per “formare profili professionali occupabili ...” su numero formati complessivo corsi proposta di PFL)	Superiore al 30% e inferiore o eguale al 35%: <i>1 punto + 0,25 punti per ogni punto percentuale o frazione di punto percentuale superiore al 31%</i>	Superiore al 35% e inferiore o eguale al 40%: <i>2,5 punti + 0,50 punti per ogni punto percentuale o frazione di punto percentuale superiore a 36%</i>	Superiore al 40% e inferiore o eguale al 45%: <i>5 punti + 0,5 punti per ogni punto percentuale o frazione di punto percentuale superiore a 41%</i>	Superiore al 45%: <i>8 punti + 1 punto per ogni punto percentuale o frazione di punto percentuale superiore a 46% sino ad un massimo totale di 10 punti</i>
Parametro ora allievo medio della proposta di PFL (quota pubblica importo corsi su monte ore PFL (attività corsi proposta PFL in ore * numero dei formati))	Inferiore a € 16 e superiore o eguale a € 14,5: <i>2 punti + 0,25 punti per ogni € 0,50 o frazione inferiore a € 15,5</i>	Inferiore a € 14,5 e superiore o eguale a € 13 <i>3 punti + 0,75 punti per ogni € 0,50 o frazione inferiore a € 14</i>	Inferiore a € 13 <i>6 punti + 1 punto per ogni € 0,25 o frazione inferiore a € 12,75 sino ad un massimo totale di 10 punti</i>	

Criteri quali-quantitativi e qualitativi (max 50 punti) secondo i seguenti criteri e punteggi di valutazione:

1. Caratteristiche dei promotori e del partenariato (SEZ. II del formulario generale)

L’appropriatezza dell’aggregazione dei soggetti associati che costituiscono il Soggetto Promotore e della composizione del partenariato, è valutata in termini di:

- rappresentatività dei soggetti associati e del partenariato rispetto alle esigenze e bisogni del territorio e/o filiera produttiva di riferimento e pertinenza delle competenze dei soggetti associati e del partenariato rispetto alle attività da svolgere;
- presenza di esperienze pregresse nei soggetti promotori di gestione o cogestione di strumenti di programmazione negoziata e sviluppo locale ovvero di Patti Formativi Locali (cfr. art. 2);
- modello organizzativo interno (chiarezza e pertinenza nell’identificazione dei singoli apporti di ciascun soggetto nella realizzazione della proposta progettuale e modalità di attivazione, coinvolgimento e partecipazione);
- sostenibilità del modello organizzativo (ampiezza, qualificazione e esperienza delle risorse umane e tecnologiche da attivare in fase di implementazione).

Punteggio massimo da attribuire **10** punti di cui 3 punti rispetto a “presenza di esperienze pregresse nei soggetti promotori di gestione o cogestione di strumenti di sviluppo locale ovvero di Patti Formativi Locali”

- 1 esperienza 1 punto;
- 2 esperienze 2 punti;
- Più di 2 esperienze 3 punti

2. Strategia progettuale (SEZ.I, III e IV del formulario generale)

L’efficacia dell’approccio strategico proposto è valutata, in termini di:

- rilevanza del territorio/filiera di riferimento in termini quantitativi e di potenziale di sviluppo (endogeno e di ricadute positive sull’attivazione a valore aggiunto delle risorse della regione)
- motivazioni alla base della proposta progettuale e potenziale per l’evoluzione da progetto a *Centro di Sviluppo delle Competenze* per la filiera/territorio di riferimento;
- completezza dell’analisi territoriale e/o di filiera e dei fabbisogni professionali e formativi e sua coerenza con le azioni programmate;
- integrazione e coerenza della strategia progettuale con le politiche di programmazione a livello regionale e provinciale, con particolare riferimento al PASER e ai POR Campania 2007-2013 FSE e FESR;

- connessione tra obiettivi prefissati e dinamiche di sviluppo e crescita locale;
- individuazione di indicatori di raggiungimento degli obiettivi significativi e misurabili e relative modalità di monitoraggio.

Punteggio massimo da attribuire **14 punti** di cui 4 punti rispetto a “individuazione di indicatori di raggiungimento degli obiettivi significativi e misurabili”

- 6 indicatori di risultato 1 punto;
- da 6 a 9 indicatori 2 punti;
- da 9 a 12 indicatori 3 punti;
- oltre 12 indicatori 4 punti.

3. Modalità operative (SEZ. V del formulario generale)

L'efficacia tecnica delle modalità operative è valutata, in termini di:

- congruenza del programma delle azioni formative con l'idea progettuale e l'analisi dei bisogni/priorità posti alla base del PFL;
- coerenza tra interventi per la competitività e l'inclusione sociale e la strategia delineata;
- qualità tecnica e grado di esecutività dei progetti formativi proposti nonché esperienze pregresse delle agenzie formative coinvolte;
- caratteristiche dimensionali delle imprese;
- rilevanza delle imprese con il territorio e/o la filiera di riferimento del PFL.

Punteggio massimo da attribuire **16 punti** di cui 6 punti rispetto alle caratteristiche dimensionali delle imprese

Tipologia di impresa (3 punti)		Dimensione del valore della produzione (3 punti)	
N° di corsi di imprese medie e grandi sul totale dei corsi nella lista di priorità	Tra 15 e 30%: 1 punto	Media del valore della produzione (media degli ultimi 3 esercizi) delle imprese inserite nella lista di priorità (bilanci approvati)	Tra €/mil. 1,5 e 3: 1 punto
	Superiore a 30%: 3 punti		Superiore a €/mil 3: 3 punti

4. Sistemi e Piani per la gestione del PFL (SEZ V e VI del formulario generale)

L'efficacia tecnica dei Sistemi e Piani per la gestione del PFL, è valutata in termini di:

- modalità organizzative previste per la conduzione del progetto: organigramma di progetto, ruoli, responsabilità, processi decisionali, relazioni interne al progetto ed esterne verso il territorio etc.;
- qualità e varietà delle competenze del gruppo di lavoro coinvolto;
- qualità ed esperienze pregresse dell'eventuale soggetto responsabile delle attività di project management o delegato alla realizzazione di parti delle stesse;
- definizione del sistema monitoraggio e valutazione dell'attuazione e relativi strumenti ed indicatori di attuazione del PFL e degli interventi formativi;

Punteggio massimo da attribuire **10 punti**.

ART. 13 - PROCEDURE DI SELEZIONE

La Regione Campania, Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro, con l'ausilio di un'apposita Commissione nominata dall'Amministrazione, verifica la documentazione presentata, accerta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.11, provvede quindi all'esclusione delle proposte che non rispettino i requisiti previsti.

Successivamente, provvede alla valutazione delle proposte ammesse, sulla base dei criteri indicati all'art.12. Il punteggio massimo attribuibile è di **100 punti**, articolati secondo il seguente schema:

- *Criteri quantitativi max 50 punti:*
 - o Quota di cofinanziamento medio con risorse private della proposta di PFL max punti 20;
 - o Percentuale di corsi volti a “formare profili professionali occupabili attraverso interventi formativi per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro”: max punti 10;
 - o Percentuale dei formati nei corsi volti a “formare profili professionali occupabili attraverso interventi formativi per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro”: max punti 10;
 - o Parametro ora allievo medio della proposta di PFL: max punti 10;
- *Parametri quali-quantitativi e qualitativi max 50 punti:*
 - o Caratteristiche dei promotori e del partenariato: **max. punti: 10**
 - o Strategia progettuale: **max. punti: 14**
 - o Modalità operative: **max. punti: 16**
 - o Sistemi e Piani per la gestione del PFL: **max. punti: 10**

Il punteggio minimo per l'ammissione in graduatoria delle proposte progettuali è di **60 punti**.

Al termine della valutazione è redatta la graduatoria delle proposte progettuali ritenute finanziabili sulla base dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 12. Sono finanziate le proposte progettuali presenti in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse di cui è destinatario il presente Avviso.

Le proposte progettuali presenti in graduatoria ma non finanziabili per indisponibilità di risorse, rientrano in un parco progetti utile laddove dovessero essere allocate ulteriori risorse o emergessero economie così come delineato nell'art. 8.

La Regione Campania, Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro, approva la graduatoria finale delle proposte presentate, con indicazione dell'esito della selezione delle proposte progettuali:

- ammesse in graduatoria e finanziabili;
- ammesse in graduatoria e non finanziabili per indisponibilità di risorse;
- non ammesse in graduatoria, per mancato raggiungimento del punteggio minimo di valutazione;
- non ammesse alla valutazione, per difetto dei requisiti formali di ammissione.

La graduatoria viene pubblicata sul B.U.R.C. e sul sito della Regione Campania entro e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza del presente Avviso (*cf.* art.10).

ART.14 - MODALITA' DI GESTIONE E FINANZIAMENTO DELL'INIZIATIVA

La procedura di finanziamento del PFL, così come descritta all'art. 5, prevede un'articolazione in due fasi o in una fase a secondo se sia necessario o meno procedere alla modifica del Piano Attuativo.

Nel caso di articolazione in una fase, così come disposto nell'art. 5 e alle condizioni ivi riportate, entro 15 gg dalla stipula dell'atto relativo all'intera attività di project management, si procederà al perfezionamento degli atti di concessione relativi con:

- le imprese (ovvero le ATI ed i Consorzi) e le agenzie formative in regola con l'accreditamento che, fungono da partner attuatore, per gli interventi di **formazione occupati (F.O.)**;
- le agenzie formative in regola con l'accreditamento per gli interventi e le imprese (ovvero le ATI ed i Consorzi), che fungono da proponenti, per gli interventi di **formazione inserimento (F.I.)**;
- le agenzie formative in regola con l'accreditamento per gli interventi di **formazione per l'inclusione sociale (I.S.)**;
- l'eventuale ente bilaterale per la realizzazione delle attività di cui all'art. 15.

Nell'altro caso (modifica del Piano Attuativo), a seguito della valutazione positiva del Piano Attuativo, il Dirigente regionale preposto procede ad attivare il processo di stipula dell'atto per la parte residua del project management con le modalità indicate nell'art. 5 e alla successiva sottoscrizione degli atti di concessione relativi alla realizzazione degli interventi formativi e dell'eventuale atto di concessione con l'ente bilaterale per l'attività di cui all'art 15, così come indicato in precedenza.

Il finanziamento e la stipula degli atti di concessione relativi alle azioni aggiuntive per le quali è previsto il cofinanziamento regionale avverrà al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 8.

ART.15 - SISTEMA DI MONITORAGGIO CENTRALE E PERIFERICO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Nell'ambito dei Patti Formativi Locali la Regione Campania intende implementare il nuovo modello del Sistema Regionale delle Qualifiche Professionali, già oggetto di sperimentazione. Tale sistema consente di perseguire la finalità di riconoscere e valorizzare le competenze, rendendo fattiva sul territorio la strategia del life long learning. Gli interventi proposti nel Patto Formativo devono, pertanto, rispettare le caratteristiche di modularità delle componenti del modello del Sistema Regionale delle Qualifiche Professionali. Tale modularità prevede l'indicazione, per ciascuna qualifica, delle competenze necessarie per l'occupazione e l'inserimento professionale nonché le relative condizioni per la loro validazione e riconoscimento, favorendo la flessibilità e consentendo la capitalizzazione delle competenze acquisite. Ciò in linea con le metodologie e le finalità individuate nel sistema di qualifiche della Regione Campania ed in modo da garantire l'integrazione tra i sistemi lavoro - istruzione - formazione di un territorio, prevedendo diverse tipologie di standard: professionali, di competenze, di certificazione e riconoscimento delle qualifiche.

In quest'ottica, l'ente bilaterale dovrà validare, già in sede di presentazione della proposta di Patto Formativo, la conformità dell'intervento al modello, certificando le competenze che derivano dal percorso formativo e le sue caratteristiche di modularità. Tale verifica di conformità deve riguardare anche il bando di selezione degli allievi e le modalità di verifica, intermedia e finale, delle competenze acquisite. In assenza di tale positiva validazione l'intervento non potrà essere inserito nella lista di priorità del PFL. Nel caso in cui nel Patto non sia coinvolto un ente bilaterale per lo svolgimento delle suddette attività, tali attività preliminari dovranno essere svolte dal soggetto deputato all'implementazione delle attività di project management.

In quest'ottica, il sistema di monitoraggio dei Patti Formativi Locali, finalizzato ad assicurare la corretta e rapida implementazione del processo, è articolato su un massimo di tre livelli:

- **Monitoraggio Centralizzato** - deputato all'implementazione di un apposito processo di analisi e valutazione, che integrerà i dati provenienti sia del sistema di monitoraggio centralizzato dell'AGC 17 - Si.Mon.A - sia i dati relativi agli altri livelli di monitoraggio (periferico e interno), in modo da garantire tanto il corretto svolgimento delle attività in corso quanto la valutazione della qualità e dell'impatto di tali azioni in termini di crescita dell'occupazione di qualità e rafforzamento delle dinamiche competitive delle imprese.
- **Monitoraggio Interno** - viene implementato nell'ambito delle attività di project management e ha il fine di assicurare la corretta e tempestiva implementazione degli interventi formativi anche per verificare lo stato di avanzamento della strategia perseguita con il PFL. Tra l'altro, le attività di monitoraggio devono consentire:
 - o L'invio periodico di un report sullo stato di avanzamento dei singoli interventi del PFL e del PFL nel suo complesso;
 - o La valutazione, con cadenza almeno trimestrale, dell'efficacia e del gradimento dell'attività formativa posta in essere;
 - o La verifica dell'effettiva e corretta esecuzione degli obblighi di assunzione di cui all'art. 4 per gli interventi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro entro sei mesi dalla fine del percorso formativo ovvero entro dodici mesi nel caso di settori con caratteristiche di ciclicità e stagionalità dei processi produttivi (turismo e settore agroindustriale);
 - o La verifica periodica, nel caso in cui non sia attivato il monitoraggio periferico, del rispetto della conformità dell'implementazione degli interventi a quanto progettato nel rispetto del modello del Sistema Regionale delle Qualifiche Professionali.

- **Monitoraggio periferico** - viene posto in essere dagli enti bilaterali ed è finalizzato alla verifica della conformità e della qualità dei processi formativi posti in essere con quanto progettato e previsto dal modello del Sistema Regionale delle Qualifiche Professionali. Tale attività di monitoraggio, inoltre, è finalizzata alla verifica dell'effettiva e corretta esecuzione degli obblighi di assunzione di cui all'art. 4 per gli interventi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro entro sei mesi dalla fine del percorso formativo ovvero entro dodici mesi nel caso di settori con caratteristiche di ciclicità e stagionalità dei processi produttivi (turismo e settore agroindustriale) e al mantenimento dell'occupazione per i periodi previsti.

I sistemi di monitoraggio interno e periferico devono essere oggetto di una specifica progettazione, da inserire nell'apposita sezione del formulario, che illustri il funzionamento del sistema (manuali e procedure) e delle procedure di registrazione (modulistica) per tutte le fasi del ciclo di vita del Patto Formativo. In particolare, tali sistemi devono descrivere, almeno:

- procedure organizzative, modulistica, tipologie di controllo e sistemi di verifica inerenti le attività di progettazione modulare di attività formative finalizzata alla creazione di specifiche competenze professionali misurabili;
- procedure organizzative, modulistica, tipologie di controllo e sistemi di verifica per il monitoraggio delle attività formative da svolgere in condizioni controllate;
- procedure organizzative, modulistica, tipologie di controllo e sistemi di verifica e validazione delle azioni formative in funzione degli impatti prodotti in termini occupazionali e/o sociali, di potenziamento del bagaglio professionale e/o di salvaguardia occupazionale.

In tal senso la Cabina di regia coordina il funzionamento complessivo del sistema di monitoraggio e la standardizzazione del repertorio e dei profili messi a punto a livello periferico nell'ambito della sperimentazione del Sistema Regionale delle Qualifiche professionali

ART. 16 - ALLEGATI

Gli allegati al presente Avviso sono di seguito elencati:

Allegato A : Modello "Domanda di candidatura";

Allegato B : Modello "Dichiarazione di impegno a costituirsi in associazione temporanea";

Allegato C : Modello "Dichiarazione sostitutiva di certificazione";

Allegato D : Modello "Dichiarazione della quota di cofinanziamento";

Allegato E : Modello "Formulario generale del PFL";

Allegato E BIS: Modello "Tabelle Formulario Generale";

Allegato F : Modello "Formulario degli interventi formativi del PFL";

Allegato F BIS: Modello "Piano finanziario dell'intervento formativo";

Allegato G : Modello "Protocollo d'Intesa di costituzione del partenariato locale";

Allegato H : Modello "Schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse";

Allegato I : Modello "Certificazione di conformità dell'ente bilaterale/del project management".

ART. 18 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia insorta in relazione al presente avviso e' competente esclusivamente il Foro di Napoli

ART. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento e' il dirigente del Settore Orientamento Professionale dott. Antonio Poziello